



## PROVINCIA DI FERMO

### SETTORE III AMBIENTE E TRASPORTI-CED-POLIZIA PROVINCIALE

**Registro Generale n. 803 del 19-09-2023**

**Registro Settore n. 95 del 19-09-2023**

#### COPIA DI DETERMINAZIONE

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale DPR 13/03/2013 n.59 per l'attività di deposito e lavorazione di materiali metallici, in via Piannenza snc, nel Comune Sant'Elpidio a Mare, della ditta Romanelli Tommaso Srl (C.F. 03095780833), ai fini della gestione dei rifiuti e per lo scarico in pubblica fognatura.**

#### IL DIRIGENTE

**Fatto:** il SUAP del Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM), con nota di prot. n. 05778 del 17/03/2016 (assunta in pari data al nostro prot. n.05778), inoltrava la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di deposito e lavorazione di materiali metallici presso lo stabilimento ubicato in via Piannenza snc nel Comune di Sant'Elpidio a Mare, gestito dalla società Romanelli Tommaso S.r.l. (C.F. 01767560442).

La Tennacola SpA, con nota di prot. n. 01872 del 26/05/2016 (acquisita al nostro prot. n. 14655 del 30/05/2016), esprimeva parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura.

Nel frattempo, con nota prot. n. 06055 del 03/03/2023 (assunta in pari data al prot. n. 03507), il SUAP della Città di Sant'Elpidio a Mare ha inoltrato la comunicazione presentata il 16/02/2023, ai sensi dell'art. 216, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso il medesimo SUAP dall'impresa Romanelli Tommaso S.r.l. per la prosecuzione dell'attività – senza modifiche - esercitata presso il medesimo stabilimento (Foglio catastale 70 – particelle 41 e 809), previa iscrizione al n. FM/041 nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi individuati dal D.M. 5 febbraio 1998, di cui al provvedimento unico del SUAP Consortile Fermano prot. n. 2237/18 del 16/05/2018 (con scadenza 19/05/2023). Questo Settore, con nota prot. n. 3939 del 10/03/2023, ha avviato il procedimento di rinnovo ed ha fatto richiesta agli enti interessati il parere di rispettiva competenza.

La ditta consegnava una integrazione spontanea acquisita al nostro protocollo in entrata n. 04893 del 24/03/2023 contenente la planimetria in forma schematica, di raccolta delle acque

reflue provenienti dallo stabilimento produttivo, che, per una mera svista, non risultava essere presente agli atti, negli allegati all'istanza di autorizzazione allo scarico.

Il SUAP di Sant'Elpidio a Mare, con nota prot. n. 08919 del 30/03/2023 ha convocato per il giorno 11 aprile 2023, un tavolo tecnico finalizzato alla verifica del mantenimento dei presupposti per il rinnovo dell'iscrizione e contestuale ricognizione dello stato attuale delle attività esercitate dall'impresa richiedente.

Con nota prot. n. 11534 del 05/04/2023 del (assunta al prot. n. 05734 del 05/04/2023) l'ARPAM di Fermo, nel frattempo, comunicava di non aver effettuato verifiche tecnico-ambientali presso l'impianto in oggetto.

L'impresa, visto il tempo trascorso, con nota acquisita al nostro protocollo in entrata n. 07071 del 26/04/2023 sollecitava la riattivazione del procedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, chiedendo di integrare lo stesso con quello di rinnovo dell'iscrizione n. FM/041 al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, già pervenuto in data 03/03/2023 alla Provincia di Fermo. Allo scopo questo Settore con nota di protocollo in uscita n. 09214 del 25/05/2023, chiedeva all'ARPAM il parere di competenza in merito alla domanda di autorizzazione allo scarico, necessario per la conclusione dell'endoprocedimento. L'ARPAM in riscontro ad una successiva integrazione che aveva ricevuto dalla ditta (acquisita al protocollo ARPAM in entrata n. 24826 del 18/07/2023), esprimeva parere favorevole distinto con protocollo in uscita n. 27572 del 08/08/2023. La ditta attraverso un consulente forniva una integrazione spontanea acquisita con protocollo in entrata n. 15138 del 31/08/2023 che contiene la scheda tecnica e la rappresentazione grafica dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia, oltre i rapporti di prova degli autocontrolli eseguiti allo scarico. La stessa ditta attraverso un secondo consulente, forniva con nota prot. n. 15568 del 07/09/2023, una versione aggiornata della planimetria delle linee di raccolta e convogliamento delle acque reflue, corredata dalla documentazione fotografica dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. In esito a queste ultime integrazioni, l'ARPAM, con nota di prot. n. 30352 del 08/09/2023 (assunta al nostro prot. n.15730 del 11/09/2023), forniva delle rettifiche e delle precisazioni aggiuntive al parere favorevole già espresso. Tra queste prescrizioni aggiuntive quella di distaccare le acque di seconda pioggia dal convogliamento nella pubblica fognatura, in ottemperanza alle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio Regionale n.145/2010 (art.41, commi 5 e 6).

**Motivazione:** L'attività produttiva immette nella pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici destinati al personale addetto, anche le acque di origine meteorica provenienti dal dilavamento delle superfici potenzialmente contaminate perché utilizzate per le operazioni di autodemolizione, deposito e lavorazione di materiali metallici. Queste ultime prima di essere scaricate nella pubblica fognatura vengono convogliate nel depuratore aziendale allo scopo di rispettare i limiti relativi alla qualità delle acque. Lo scarico dell'effluente del depuratore aziendale rientra a pieno titolo nella categoria delle acque reflue industriali di cui all'art. 74, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 152/2006. L'esercizio dello scarico in fognatura può essere autorizzato ai sensi dell'art.124 del D.lgs. n. 152/2006, solo previa presentazione di una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Le acque potenzialmente non contaminate (di dilavamento delle superfici potenzialmente non contaminate come le coperture dei

manufatti e le acque di seconda pioggia) vengono collettate verso un corpo idrico superficiale, ma per loro natura giuridica, il loro scarico non deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 42, comma 1, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio Regionale n.145/2010.

Non sono pervenuti dal Comune di Sant'Elpidio a Mare né da altri organi di controllo, pareri negativi o provvedimenti ostativi alla prosecuzione delle operazioni di recupero di cui trattasi.

**Dati di progetto:** L'area su cui insiste lo stabilimento è catastalmente censita al foglio 70, particelle 41 e 809. La ditta svolge l'attività di deposito e lavorazione di materiali metallici ferrosi e non ferrosi.

Presso lo stabilimento sono individuate quattro tipologie di acque reflue:

- a) acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del personale addetto;
- b) acque reflue industriali costituite dalla frazione di prima pioggia delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici potenzialmente contaminate (5500 mq);
- c) acque di seconda pioggia dalle superfici potenzialmente contaminate;
- d) acque meteoriche di dilavamento di superfici potenzialmente non contaminate.

Le acque reflue domestiche vengono raccolte separatamente, per essere immesse subito a valle del pozzetto fiscale delle acque di prima pioggia, ed infine recapitate insieme a queste ultime nella pubblica fognatura.

Le acque di prima pioggia (primi 5 mm) nell'impianto di trattamento sono separate dalle acque di seconda pioggia attraverso un by pass che si attiva all'esaurimento della capacità di accumulo che corrisponde alla superficie tributaria di 5500 mq. Il volume delle acque di prima pioggia è stimato in 27.500 litri, per i quali sono state predisposte due vasche di accumulo di 14.000 litri ciascuna, per complessivi 28.000 litri sufficienti al fabbisogno.

Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia si articola nelle seguenti fasi:

- 1) griglie di captazione delle acque meteoriche di dilavamento;
- 2) ripartizione tramite il sistema by-pass tarato per una superficie tributaria di 5500 mq;
- 3) due vasche di accumulo di 14000 litri ciascuna montate in parallelo;
- 4) disoleazione a gravità per decantazione statica;
- 5) trattamento chimico di flotossigenazione pressurizzata ad aria micronizzata;
- 6) trattamento fisico di filtrazione e microfiltrazione;
- 7) serbatoio di accumulo delle acque di prima pioggia depurate;
- 8) pozzetto fiscale per il campionamento.

A valle del pozzetto fiscale delle acque di prima pioggia, avviene prima la miscelazione con le acque di seconda pioggia, e poi la miscelazione con le acque reflue domestiche, prima del pozzetto di consegna alla **pubblica fognatura**.

Le acque meteoriche intercettate dalle coperture dei manufatti sono valutate come potenzialmente non contaminate e vengono raccolte da una rete dedicata, per essere convogliate in una linea di raccolta delle acque piovane, che attraversa via Piannenza e le recapita in un **corpo idrico superficiale**.

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali è caratterizzato dai seguenti parametri: *pH, BOD5, COD, SST, Cromo Esavalente, Cromo totale, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco ed Idrocarburi totali*.

**Obblighi:** Sono assoggettate alle norme tecniche di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. 145 del 26/01/2010, le acque meteoriche di dilavamento dove sia presente il rischio significativo di dilavamento di sostanze pericolose di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/06.

Per quanto attiene al convogliamento delle acque di seconda pioggia nella pubblica fognatura, di cui alle prescrizioni aggiuntive della nota ARPAM prot. n. 30352 del 08/09/2023, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio Regionale n. 145/2010, essendo stata presentata la domanda di AUA per lo scarico delle acque di prima pioggia nel 2016, la "progressiva eliminazione" dell'immissione in fognatura delle acque di seconda pioggia, di cui al predetto comma 6, consentiva ancora questa eccezione, non essendo ancora, nel 2010, decorsi 10 anni (tempo ritenuto congruo) dall'entrata in vigore delle predette NTA.

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture e le acque di seconda pioggia non devono essere autorizzate allo scarico ai fini della tutela della qualità delle acque, perché non sono assoggettate al regime normativo delle acque reflue industriali di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010.

Ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano di tutela delle Acque approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010, **per le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 152/06** lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura deve rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n.152/06 previsti per l'immissione in corpi idrici superficiali.

Il gestore dello stabilimento produttivo, a seguito del rilascio dell'AUA, è tenuto a rispettare le condizioni:

- a) di cui al parere favorevole dell'ARPAM pervenuto con protocollo in uscita n. 27572 del 08/08/2023, acquisito al nostro protocollo in entrata n.14247 in pari data, (con particolare riferimento al rispetto dei limiti tabellari);
- b) riportate nel parere favorevole del gestore del Servizio Idrico Integrato Tennacola S.p.A con nota di protocollo in uscita n.01872 del 26/05/2016, acquisita al nostro protocollo in entrata n.14655 del 30/05/2016.

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente provvedimento, il gestore è tenuto ad applicare quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006.

VISTO il decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 216;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2006, n. 186;

VISTO l'articolo 42, comma 14, della legge regionale n. 16 del 15 novembre 2010;

CONSIDERATO, infine, che l'iscrizione della Ditta in questione, nel registro provinciale delle ditte che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, avviene con riserva di integrare, modificare o limitare, nonché sospendere l'iscrizione stessa in relazione alle risultanze degli eventuali accertamenti effettuati dagli organi preposti al controllo, nonché in relazione ad eventuali modificazioni della normativa vigente in materia;

Per quanto sopra:

## **DETERMINA**

- I.** RICHIAMARE ed APPROVARE la premessa narrativa che precede, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- II.** ADOTTARE l'Autorizzazione Unica Ambientale, in favore dell'impresa Romanelli Tommaso S.r.l. (C.F. 03095780833), per l'attività di deposito e lavorazione di materiali metallici, in via Piannenza snc, nel Comune Sant'Elpidio a Mare, Foglio catastale 70 – particelle 41 e 809), relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
- a) **Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura**, ai sensi dell'art.124 di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i;
  - b) **Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** – Rinnovo dell'iscrizione n. FM/041 al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti.

### **A) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

(art.124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

- III.** VINCOLARE l'efficacia dell'autorizzazione allo scarico al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) lo scarico delle acque reflue industriali dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute:
    - nel parere favorevole dell'ARPAM pervenuto con protocollo in uscita n. 27572 del 08/08/2023, acquisito al nostro protocollo in entrata n.14247 in pari data, (con particolare riferimento al rispetto dei limiti tabellari);
    - riportate nel parere favorevole del gestore del Servizio Idrico Integrato Tennacola S.p.A con nota di protocollo in uscita n.01872 del 26/05/2016, acquisita al nostro protocollo in entrata n.14655 del 30/05/2016.
  - b) lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, nel pozzetto fiscale delle acque di prima pioggia, subito a valle dell'impianto di trattamento, dovrà rispettare:
    - i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del DLgs 152/2006 stabiliti per l'immissione in corpo idrico superficiale, per le sostanze pericolose di cui all'art.108 del DLgs 152/06;
    - i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del DLgs 152/2006, previsti per l'immissione in fognatura, per i restanti parametri, in particolare i Solidi Sospesi totali;

- c) dovranno essere effettuati, con cadenza almeno annuale, autocontrolli allo scarico industriale in relazione ai parametri: *pH, BOD5, COD, SST, Cromo Esavalente, Cromo totale, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco ed Idrocarburi totali*; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione;
- d) almeno ogni quattro anni, l'impresa dovrà inviare una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente (art. 3, comma 5 del D.P.R. 59/2013);
- e) il pozzetto fiscale deve essere sempre mantenuto accessibile per il campionamento da parte delle autorità competenti (art.101, comma 3 del Dlgs 152/2006);
- f) i valori limite nel pozzetto fiscale non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate o utilizzate esclusivamente allo scopo (art.101, comma 5 del Dlgs 152/2006), come la diluizione dell'effluente dell'impianto di trattamento con le acque di seconda pioggia;
- g) dovrà essere effettuata la periodica manutenzione ordinaria delle canalizzazioni/condotte di raccolta delle acque e dell'impianto di depurazione che riceve i reflui provenienti dal dilavamento dei piazzali, al fine di mantenere sempre la massima efficienza depurativa; devono essere conservati per almeno 5 anni i documenti che attestino la data e il tipo di manutenzioni effettuate; i rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione fisico, dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto nella parte quarta del D.Lgs. 152/06;

## B) ESERCIZIO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI

(Comunicazione cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

**IV.** Fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività di cui al presente atto, L'IMPRESA ROMANELLI TOMMASO SRL (C.F. 01767560442) con sede legale in Via San Giovanni, 12/A – Monte Urano (FM) ed impianto situato in Via Piannenza snc – Sant'Elpidio a Mare (FM) – (Foglio catastale 70 – particelle 41 e 809), RIMANE ISCRITTA, ai sensi dell'art. 216, comma 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero

**FM/041**

del "Registro provinciale di Fermo" per proseguire – *a far data dal 19/05/2023* - l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti di cui alla seguente tabella:

| TIPOLOGIA (D.M. 5/2/1998)<br>(allegato 1 – sub allegato 1) |                                                                                                          |                                                                                                                      | Operazione di<br>recupero                            | Quantità<br>max stocc. | Quantità<br>à annua |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| n.                                                         | Codice EER                                                                                               | Descrizione                                                                                                          | (all.to "C" d. lgs)                                  | Ton.                   | Ton.                |
| <b>1.1</b>                                                 | 150101; 150105; 150106;<br>200101.                                                                       | Rifiuti di carta, cartone e cartoncino,<br>inclusi poliaccoppiati, anche di<br>imballaggi.                           | <b>R13</b><br>(lett. b, punto<br>1.1.3)              | <b>4</b>               | <b>10</b>           |
| <b>3.1</b>                                                 | 120101; 120102; 100210;<br>160117; 150104; 170405;<br>190118; 190102; 200140;<br>191202; 100299; 120199. | Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e,<br>limitatamente ai cascami di<br>lavorazione, i rifiuti CER 100299,<br>120199. | <b>R13</b><br><b>R4</b><br>(lett. c, punto<br>3.1.3) | <b>357</b>             | <b>8.000</b>        |

|                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |            |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>3.2</b>     | 110599; 110501; 150104;<br>200140; 191203; 120103;<br>120104; 170401; 191002;<br>170402; 170403; 170404;<br>170406; 170407; 100899;<br>120199. | Rifiuti di metalli non ferrosi o loro<br>leghe e, limitatamente ai cascami di<br>lavorazione, i rifiuti CER 100899,<br>120199.                                                                                                                                     | <b>R13</b><br><b>R4</b><br>(lett. c, punto<br>3.2.3) | <b>192</b> | <b>2.000</b>  |
| <b>5.1</b>     | 160116; 160117; 160118;<br>160122; 160106.                                                                                                     | Parti di autoveicoli, di veicoli a motore,<br>di rimorchi e simili, risultanti da<br>operazioni di messa in sicurezza ... e<br>privati di pneumatici e delle<br>componenti plastiche recuperabili.                                                                 | <b>R13</b><br><b>R4</b>                              | <b>30</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>5.2</b>     | 160116; 160117; 160118;<br>160122; 160106                                                                                                      | Parti di mezzi mobili rotabili per<br>trasporti terrestri prive di amianto e<br>risultanti da operazioni di messa in<br>sicurezza autorizzate ai sensi dell'art.<br>28 del decreto legislativo 5 febbraio<br>1997, n. 22 e successive modifiche e<br>integrazioni. | <b>R13</b>                                           | <b>30</b>  | <b>400</b>    |
| <b>5.6</b>     | 160216; 160214; 200136;<br>200140                                                                                                              | Rottami elettrici ed elettronici<br>contenenti e non metalli preziosi                                                                                                                                                                                              | <b>R13</b>                                           | <b>77</b>  | <b>250</b>    |
| <b>5.7</b>     | 160216; 170402; 170411                                                                                                                         | Spezzoni di cavo con il conduttore di<br>alluminio ricoperto.                                                                                                                                                                                                      | <b>R13</b><br>(lett. a, punto<br>5.7.3)              | <b>10</b>  | <b>50</b>     |
| <b>5.8</b>     | 170401; 170411; 160122;<br>160118; 160216                                                                                                      | Spezzoni di cavo di rame ricoperto                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R13</b><br>(lett. a, punto<br>5.8.3)              | <b>10</b>  | <b>50</b>     |
| <b>5.16</b>    | 160214; 160216; 200136;<br>110114; 110299; 110206                                                                                              | Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed<br>elettronici; rottami elettrici ed<br>elettronici contenenti e non metalli<br>preziosi                                                                                                                                   | <b>R13</b><br><b>R4</b>                              | <b>77</b>  | <b>200</b>    |
| <b>5.19</b>    | 160216; 160214; 200136                                                                                                                         | Apparecchi domestici, apparecchiature<br>e macchinari post-consumo non<br>contenenti sostanze lesive dell'ozono<br>stratosferico di cui alla Legge 549/93 o<br>HFC.                                                                                                | <b>R13</b>                                           | <b>77</b>  | <b>250</b>    |
| <b>6.5</b>     | 070213; 160119; 120105                                                                                                                         | Paraurti e plance di autoveicoli in<br>materie plastiche                                                                                                                                                                                                           | <b>R13</b>                                           | <b>10</b>  | <b>10</b>     |
| <b>6.6</b>     | 070213; 160119; 120105                                                                                                                         | Imbottiture sedili in poliuretano<br>espanso                                                                                                                                                                                                                       | <b>R13</b>                                           | <b>10</b>  | <b>10</b>     |
| <b>6.11</b>    | 070299; 070213; 160119;<br>120105                                                                                                              | Pannelli sportelli auto                                                                                                                                                                                                                                            | <b>R13</b>                                           | <b>10</b>  | <b>15</b>     |
| <b>10.2</b>    | 160103                                                                                                                                         | Pneumatici non ricostruibili, camere<br>d'aria non riparabili e altri scarti di<br>gomma.                                                                                                                                                                          | <b>R13</b>                                           | <b>5</b>   | <b>5</b>      |
| <b>sommano</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | <b>899</b> | <b>13.750</b> |

**V. VINCOLARE** l'efficacia dell'autorizzazione esercizio operazioni di recupero rifiuti al rispetto delle norme vigenti in materia e, nello specifico in particolare, nel rispetto delle seguenti norme tecniche contenute nell'allegato 5, al D.M. 5 febbraio 1998, come integrato e modificato con D.M. 5 aprile 2006, n. 186:

- a) l'impianto deve essere provvisto di adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;

- b) nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- c) deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
- d) la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- e) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.
- f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- g) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- h) lo stoccaggio in cumuli deve essere realizzato su basamento pavimentato;
- i) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- j) i rifiuti prodotti dalla cernita manuale dovranno essere gestiti in conformità con quanto previsto alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.; le operazioni riguardanti tali rifiuti dovranno essere chiaramente tracciabili nei registri di carico e scarico come previsto all'art. 190 del medesimo decreto;
- k) i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita dovranno essere chiaramente identificati con i rispettivi codici EER;
- l) la ditta dovrà avere e mantenere in efficienza un misuratore di radioattività al fine di effettuare le verifiche dei rifiuti in ingresso (tipologia 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 05/02/1998) in relazione a quanto definito nel D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995;
- m) i rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione così come indicato dall'art. 6, comma 5, del D.M. 05/02/1998;
- n) i materiali prodotti dalle procedure di recupero R4 dovranno essere conformi agli standard di qualità del Regolamento Europeo n. 333/2011 e n. 715/2013 "End of Waste";
- o) in relazione ai materiali prodotti dalle procedure di recupero R3 dovranno essere individuati preliminarmente gli standard di qualità di riferimento applicabili al prodotto recuperato ai sensi di quanto disposto all'art 184-ter, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- p) inoltre, l'attività di cui trattasi dovrà essere esercitata nel rispetto dei valori limite di emissione del rumore fissati dall'art. 3 del Piano comunale di classificazione acustica, approvato dal Consiglio Comunale di Sant'Elpidio Mare con deliberazione n. 37 del 29/7/2008.

## **VI. RAMMENTARE che:**

- a) ai sensi dell'articolo 214, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il diritto di iscrizione annuale, come determinato dal decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 350, ammonta a €. 258,23, in quanto la quantità complessivamente trattata nell'anno, così come comunicato, risulta pari a tonnellate 13750, rientrante nella classe 4a di cui all'articolo 1 del suddetto decreto ministeriale;
- b) tale diritto di iscrizione - per l'anno 2023 - è stato versato in data 15/02/2023;
- c) i successivi versamenti del diritto annuale d'iscrizione devono essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno e che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 350, l'iscrizione è sospesa in caso di mancato versamento nei termini prescritti.

**VII.** AVVERTIRE che l'impresa ROMANELLI TOMMASO SRL, ai sensi dell'articolo 42, comma 14, della legge regionale n. 16 del 15 novembre 2010, è tenuta a presentare, entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento unico di AUA rilasciato dal SUAP, l'aggiornamento della garanzia finanziaria per l'importo di €. 110.480,00 (euro centodiecimila quattrocentottanta) [già prestata a favore di questa Provincia con polizza di fideiussione n. 05009022619652 stipulata il 12/09/2022 con la Società Cattolica di Assicurazione-Società Cooperativa].

**VIII.** INFORMARE che l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni così come previsto dall'art. 216, comma 2, lett. a), comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256, comma 1, lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**IX.** STABILIRE che la presente autorizzazione ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento finale (art. 3, comma 6 del DPR 59/2013); ai sensi della stessa norma, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del medesimo decreto; in tale sede, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste invariate;

**X.** DISPORRE la trasmissione del provvedimento al SUAP del Comune di Sant'Elpidio a Mare ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 59/13; il Comune di Sant'Elpidio a Mare dovrà effettuare gli accertamenti di propria competenza relativamente agli aspetti urbanistici, acustici ed edilizi, informando questo Settore qualora ravvisasse violazioni di legge o riscontrasse l'incompatibilità dell'attività in oggetto con gli strumenti di programmazione urbanistica comunale; il SUAP del Comune di Sant'Elpidio a Mare dovrà effettuare per competenza le verifiche antimafia sulla ditta prima del rilascio del provvedimento unico; il provvedimento finale, dopo aver preso atto di eventuali pareri e osservazioni prodotti da altri enti competenti, dovrà essere predisposto dal SUAP e trasmesso ai Servizi comunali competenti, a questo Settore Ambiente e Trasporti, all'ARPAM, all'ASUR, alla Tennacola S.p.A. ed al Genio Civile della Regione Marche, con l'invito ad attivare l'attività di controllo per quanto di competenza dei rispettivi destinatari.

## **AVVERTE**

che nella domanda di AUA, viene denunciato lo scarico in corpo idrico superficiale (fiume Tenna) delle acque meteoriche intercettate dalle superfici potenzialmente non contaminate; per questo scarico non risulta agli atti della domanda di AUA la concessione demaniale, rilasciata dal Genio Civile; lo scarico in parola potrà essere attivato solo in esito al rilascio della relativa concessione demaniale;

- 1) il gestore che intenda effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione tramite il SUAP e, nel caso in cui non riceva alcun atto entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. Il gestore che intenda effettuare una modifica sostanziale presenta al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 59/2013. Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore ne deve dare comunicazione al SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate ed allegando l'eventuale documentazione se necessaria. Nel caso in cui le prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano, l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle sue prescrizioni prima della sua scadenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del DPR n. 59/2013;
- 2) che nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, la Provincia, in base alla gravità delle infrazioni, secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 152/2006, procederà alla diffida, assegnando un termine di tempo entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; è prevista oltre alla diffida, la contestuale sospensione dell'attività autorizzata, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; è prevista altresì la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, per reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste per legge;
- 3) che sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi per tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista;
- 4) del carattere transitorio del presente provvedimento, assoggettabile a revoca o modifica o sospensione al fine di evitare danni alle persone all'ambiente o ai beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario a tutela dell'interesse pubblico, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione;
- 5) che la presente autorizzazione è subordinata, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia; per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rinvia alle norme vigenti in materia;
- 6) che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio provinciale.

Avverso il presente atto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre

1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile del procedimento  
F.to

Il Dirigente del Settore  
F.to Arch. Gian Luca Rongoni

**Il presente documento costituisce copia dell'originale  
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi  
competenti**



TENNACOLA SpA  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TENNACOLA SpA



PRT/1872 - 26/05/2016  
Pec  
Comunicazioni varie

Sant'Elpidio a Mare li, 26 MAG 2016

Pec: [suap.monteurano@emarche.it](mailto:suap.monteurano@emarche.it)

Al SUAP del Comune di  
63813 MONTE URANO

[provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it)

Alla Provincia di Fermo  
Settore Ambiente  
Viale Trento, 113/119  
63900 FERMO (Fm)

[arpam.dipartimentofermo@emarche.it](mailto:arpam.dipartimentofermo@emarche.it)

Al dipartimento ARPAM  
C.da Campiglione, 20  
63900 FERMO

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 – Art. 124 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura recapitante al depuratore Mazzini di P.S. Elpidio.  
**Ditta:** Romanelli Tommaso srl via Piannenza snc – Sant'Elpidio a Mare.  
**Centro raccolta e trattamento veicoli fuori uso.**  
***Parere gestore pubblica fognatura.***

In riferimento alla pratica in oggetto, esaminati gli elaborati allegati all'istanza per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, provenienti dallo stabilimento sopra nominato, presso il quale si svolge l'attività di centro raccolta e trattamento veicoli fuori uso;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Marche il 26.01.2010;
- il "regolamento degli scarichi immessi in pubblica fognatura" adottato dall'A.T.O. n.4 con delibera n. 14 del 21/12/2011;

**si autorizza**

Il Sig. **Romanelli Luca**, in qualità di rappresentante legale della ditta Romanelli Tommaso srl, **allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. **garantire che lo scarico in pubblica fognatura rispetti i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura anche per i parametri COD, BOD, SST;**
2. **garantire che lo scarico in pubblica fognatura proveniente dalle acque di dilavamento dei piazzali rispetti i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in corpo idrico superficiale, per i parametri idrocarburi totali- Cadmio- Zinco – Cromo Totale – Cromo VI – Nichel – Rame - Piombo, nel pozzetto di ispezione subito a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia privato individuati nella planimetria (allegato n. 1);**
3. **garantire che lo scarico in pubblica fognatura non contenga sostanze pericolose di cui alle normative vigenti (D.Lgs 152/2006 (TABELLE 3/A e 5 allegato 5 parte terza) e sm.i. nonché sostanze prioritarie**

e prioritarie e pericolose indicate nella tab. 1/a del paragrafo A.2.6 e tab. 1/b del paragrafo A.2.7 dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009 n. 56) in concentrazioni superiori a quanto segue:

- sostanze pericolose elencate nella tab. 3 dell'allegato 5 alla parte 3 del D.Lgs 152/06 in concentrazioni superiori a quelle stabilite per le emissioni in acque superficiali;

- per le sostanze non elencate nella tab. 3 in concentrazioni non superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nella tab.1/a e 1/b dell'allegato 1 alla parte terza del 152/2006. Ove lo standard non è indicato in concentrazioni inferiori a 50 volte il limite di rilevanza del metodo di rilevazione di riferimento;

4. pagare il servizio di fognatura e depurazione per l'adduzione in fognatura anche delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali di pertinenza dell'attività, il cui corrispettivo annuo è determinato mediante l'applicazione della formula (**codice utenza 61/5994**):

**acque prima pioggia**  $T3 = \phi \times S \times h \times (f3 + d3)$

$$T3 = 1 \times 2900 \times 0.005 \times 78 \text{gg} \times (0.681489) = \underline{\underline{\text{€ } 770.75 \text{ annui}}}$$

Dove:

T3 = corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione

$\phi$  = è il coefficiente di afflusso.

I valori dei coefficienti stabiliti dall' art. 42 delle NTA del PTA 2010 sono:

I superfici impermeabili

S = è la superficie territoriale (microbacino) dell'area di influenza dello scarico.

h = è l'altezza di pioggia ragguagliata, espressa in m. Per quanto detto si assume  $h = 0,005 \times n$  dove n è il numero di giorni piovosi nel periodo, con precipitazioni nelle 24 ore superiori a 5 mm. Il valore è stabilito dall' art. 42 delle NTA del PTA 2010.

f3 = è il coefficiente di costo per il servizio fognatura 0.179734 (€/mc).

d3 = è il coefficiente di costo per il servizio depurazione 0.501755 (€/mc).

5. garantire l'efficienza dell'impianto di depurazione attraverso manutenzioni dell'impianto di depurazione dei reflui industriali al fine di mantenere sempre la massima efficienza depurativa; riportare i dati relativi alle operazioni di manutenzione, su apposito registro che attesti data e tipo di operazioni di manutenzione effettuate all'impianto di depurazione per almeno 5 anni, da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo, nel caso di ispezione all'impianto. I registri vanno presentati all'autorità proposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, in caso di rinnovo o voltura della presente autorizzazione;
6. conservare per almeno 5 anni la documentazione attestante lo smaltimento dei fanghi nonché la destinazione dei rifiuti. Detta documentazione dovrà essere conservata e tenuta a disposizione delle autorità di controllo, nel caso di ispezione all'impianto. I registri vanno presentati all'autorità proposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, in caso di rinnovo o voltura della presente autorizzazione
7. attivare un sistema di autocontrolli dei reflui con frequenza annuale dei parametri: idrocarburi totali Cadmio- Zinco – Cromo Totale – Cromo VI – Nichel – Rame - Piombo, nelle condizioni di funzionamento più gravose con frequenza annuale a far data dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, almeno per i primi due anni. I rapporti di prova dovranno essere inoltrati al Tennacola SpA. Copia di detti rapporti vanno conservati e tenuti a disposizione delle autorità di controllo nel caso di ispezione all'interno dello stabilimento e comunque allegati alla domanda di rinnovo – modifica – voltura dell'autorizzazione allo scarico;
8. comunicare al Tennacola SpA qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dei sistemi di trattamento dello scarico ed i provvedimenti presi, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
9. comunicare al Tennacola SpA qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dei sistemi di trattamento dello scarico ed i provvedimenti presi, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
10. consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, per permettere ispezioni, controlli, e i prelievi necessari all'accertamento dei valori limite di emissione in fognatura e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
11. adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dei valori limiti imposti per lo scarico nel presente parere;
12. rispettare limiti di immissione allo scarico in fognatura e le disposizioni più restrittive eventualmente introdotte dalla normativa nazionale e regionale successivamente alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio in oggetto.

### **Condizioni generali**

- il volume di acqua scaricata sarà desunto calcolando il 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto o approvvigionata da fonti diverse; i corrispettivi dovuti dal titolare dello scarico saranno applicati sull'intero volume.
- l'approvvigionamento anche parziale da fonti diverse dal pubblico acquedotto dovrà essere immediatamente comunicato. L'intestatario dell'autorizzazione dovrà richiedere a Tennacola SpA un codice utenza da apporre sul contatore per la misura della quantità di acqua prelevata. Il contatore dovrà essere collocato a spese dell'utente. L'eventuale manutenzione sarà effettuata a cura e spese dell'interessato che non dovrà in nessun caso rimuovere il sigillo.
- la riscossione del corrispettivo avverrà contestualmente con la riscossione di quello per la fornitura di acqua potabile.

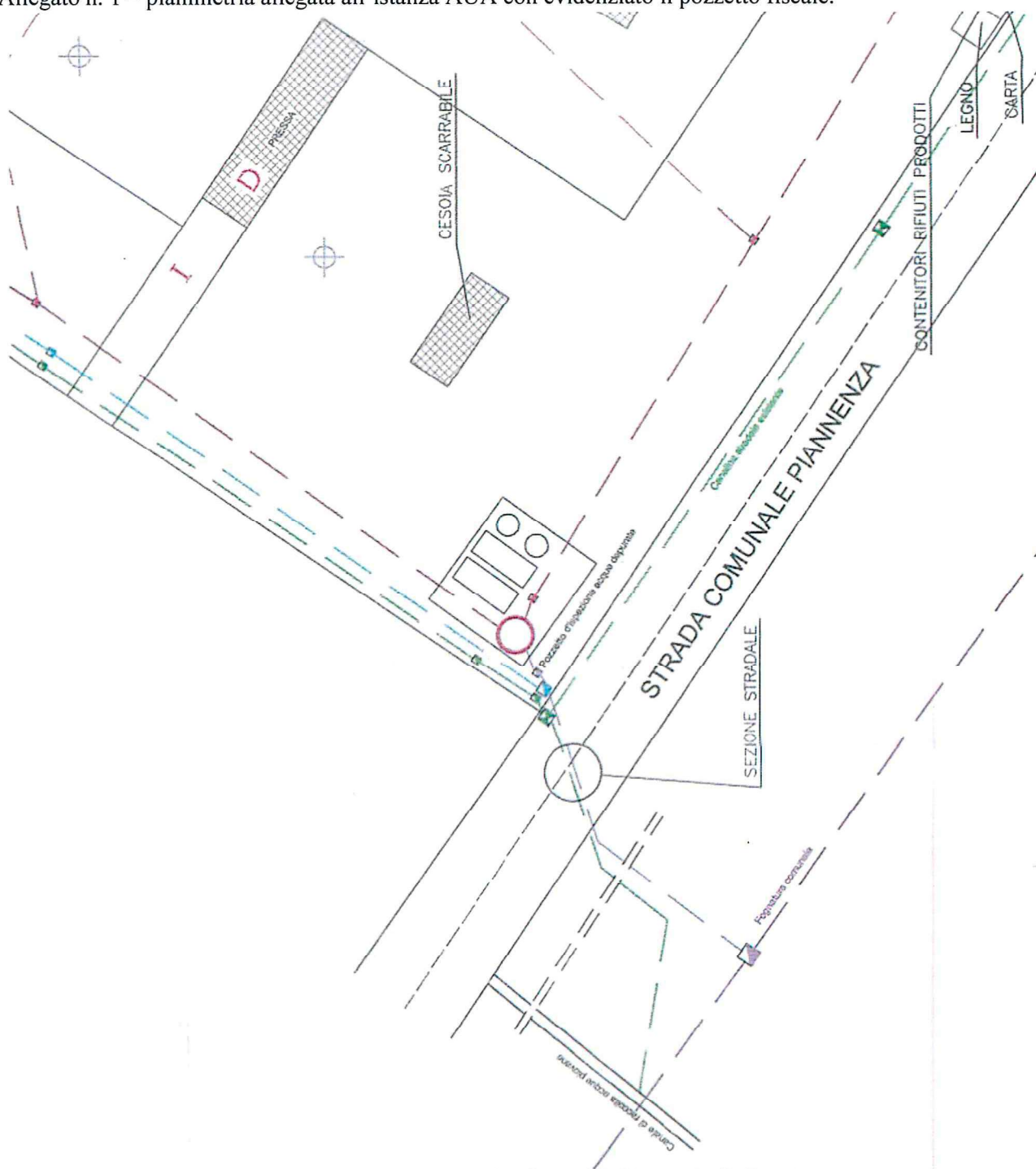
La planimetria allegata alla presente costituisce parte integrante del presente parere. Qualsiasi variazione venga fatta all'interno del perimetro aziendale dovrà essere immediatamente comunicata a Tennacola SpA.

Ing. Sergio Paolucci  
Direttore Generale



Mrm

Allegato n. 1 – planimetria allegata all’istanza AUA con evidenziato il pozzetto fiscale.



|                                                                                |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sant'Elpidio a Mare - 63019 - (FM)<br>Via Falterense, 1912 Tel/Fax 0734-858484 |                                            |
| <b>EDIZIONE</b><br><b>DI</b><br><b>LA MARE</b><br><b>FERMO)</b>                |                                            |
| <b>ORIZZAZIONE</b><br><b>NE RIFIUTI</b><br><b>52/06 art. 208</b>               |                                            |
| ACQUE<br>ELLE ACQUE                                                            | SCALA : 1:200 / indicata<br>SETTEMBRE 2009 |
| 30, LUCA & C. s.n.c.                                                           |                                            |
|                                                                                |                                            |

**SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO**

---

a SUAP SANT'ELPIDIO A MARE  
PEC: [protocollo@pec.santelpidioamare.it](mailto:protocollo@pec.santelpidioamare.it)

p.c. PROVINCIA DI FERMO  
PEC: [provincia.fm.ambiente@emarche.it](mailto:provincia.fm.ambiente@emarche.it)

Oggetto: **Rif. pratica SUAP Sant'Elpidio a Mare Prot.n. 3530 e n. 5512 rispettivamente del 18/02/2016 e 14/03/2016—Istanza di richiesta di autorizzazione unica ambientale per lo scarico in pubblica fognatura-ditta Romanelli Tommaso srl, stabilimento ubicato in via Piannenza snc nel comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) - – D.P.R. 59/2013**

In riferimento alla nota del SUAP Sant'Elpidio a Mare Prot.n. 3530 e n. 5512 rispettivamente del 18/02/2016 e 14/03/2016, vista la nota Prot. n.1077 del 17/01/2017 della Provincia di Fermo acquisita al prot. ARPAM n. 1458 del 18/01/2017, vista la richiesta della Provincia di Fermo di cui al prot. n. 9220 del 18/03/2016, acquisita al prot. ARPAM n. 17797 del 25/05/2023, ed esamina della documentazione di cui alla e-mail della Provincia di Fermo del 13/07/2023 ed integrazioni da parte della ditta acquisite al Prot. Arpam n. 24826 del 18/07/2023 ai fini dell'istanza dell'autorizzazione unica ambientale per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura dello stabilimento ubicato in via Piannenza snc Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) della ditta Romanelli Tommaso srl, si fa presente quanto segue:

**Dati di progetto**

- La ditta svolge attività di deposito e lavorazione di materiali metallici ferrosi e non ferrosi-autodemolizione;
- La ditta è già in possesso dell'autorizzazione con parere favorevole Prot. 1872 del 26/05/2016 dell'ente gestore del S.I.I. Tennacola SpA;
- Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai piazzali è di tipo discontinuo;
- Dall'area oggetto di richiesta si generano n° 2 tipologie di reflui:
  - Acque reflue industriali di prima pioggia proveniente dal dilavamento dei piazzali (estensione 5500 m<sup>2</sup> );
  - Acque meteoriche di seconda pioggia;
- Le acque meteoriche di seconda pioggia provengono dal pozzetto scolmatore dell'impianto di depurazione e sono raccolte e avviate con linea separata, nella rete delle acque chiare;
- Lo scarico delle acque reflue industriali recapita nella rete fognaria servita da impianto di depurazione finale, gestita dalla Tennacola S.p.A (Depuratore Mazzini nel comune di Porto Sant'Elpidio);
- Il volume totale di acqua industriale di prima pioggia è di 27500 l circa;
- Le acque meteoriche di prima pioggia, provenienti dai piazzali sono trattate per i primi 5 millimetri in un impianto composto dalle seguenti fasi depurative:
  - Griglie di raccolta
  - Ripartizione automatica

## SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

---

- Vasca di accumulo V1 (con sensore di portata; volume di accumulo totale vasca 14000 l)
  - Vasca di accumulo V2 (volume di accumulo totale vasche 14000 l)
  - Disoleatore
  - Trattamento chimico (Flottossigenazione pressurizzata ad aria)
  - Microfiltrazione
  - Serbatoio di accumulo acque depurate
  - Pozzetto fiscale PFI (*Planimetria Generale impianto\_Rev01Maggio2023*)
- Nella documentazione allegata all'istanza di AUA viene scritto: *“Tutta l’acqua in eccesso prodotta oltre i primi 5 mm passerà tramite by pass ad un disoleatore statico di sicurezza e da qui allo scarico finale”*
  - Nella documentazione allegata all'istanza di AUA viene scritto: *“le acque depurate convoglieranno all'interno di un serbatoio di accumulo finale e verranno scaricate in pubblica fognatura”*

### Istruttoria tecnica

Sono assoggettate alle norme tecniche di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche approvato con D.A.C.R. 145 del 26/01/2010 le acque meteoriche di dilavamento dove sia presente il rischio significativo di dilavamento di sostanze pericolose di cui all'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sono caratterizzate dai parametri quali pH, COD, SST, Cadmio, Cromo VI, Cromo Totale, Nichel, Piombo, Rame, Zinco ed Idrocarburi totali.

La ditta ha implementato un impianto di trattamento delle acque proveniente dai piazzali adeguato agli inquinanti caratteristici indicati precedentemente.

Il recapito finale è la rete fognaria dotata di impianto di depurazione finale, pertanto lo scarico deve essere conforme ai limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per **l'immissione in rete fognaria** nel pozzetto prelievo campioni, denominato *“pozzetto d'ispezione acque depurate”*, situato immediatamente dopo dell'impianto di trattamento del refluo e indicato nell'allegato denominato *“Tav unica smaltimento acque”* allegata all'istanza

Ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano di tutela delle Acque approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n° 145 del 26/01/2010, lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare il limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per **l'immissione in acque superficiali** per le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto prelievo campioni, denominato *“pozzetto d'ispezione acque depurate”*, situato immediatamente dopo dell'impianto di trattamento del refluo e indicato nell'allegato denominato *“Tav unica smaltimento acque”* allegata all'istanza

Ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il punto di misurazione dello scarico è fissato subito dopo l'uscita dall'impianto di trattamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 59/2013 “In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario”.

L'impianto di trattamento dei reflui industriali dovrà essere sottoposto ad operazioni di manutenzione ordinaria al fine di garantire una elevata efficienza depurativa dello stesso.

I rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione degli impianti di depurazione, straordinaria ed ordinaria, devono essere gestiti in conformità a quanto previsto nella parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

## SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

---

Le acque meteoriche di seconda pioggia non sono assoggettate al regime normativo delle acque reflue industriali di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n° 145 del 26/01/2010

### Valutazione sintetica

Sulla base di quanto rilevato sopra, esaminata la relazione tecnica allegata all'istanza della ditta, l'impianto proposto prevede soluzioni impiantistiche, tecnologiche e dimensionali e procedure gestionali adeguate a garantire il rispetto dei valori limite di scarico. Quindi, in adempimento agli obblighi previsti dalla vigente normativa, salvo quanto diversamente prescritto dal gestore del S.I.I. con parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 30 comma 1 in combinato disposto con il comma 3 delle NTA del piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n° 145 del 26/01/2010:

1. Lo scarico delle acque reflue industriali proveniente dai piazzali deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 per lo **scarico in rete fognaria** nel pozzetto "*pozzetto d'ispezione acque depurate*", indicato nell'allegato "*Tav unica smaltimento acque* allegata all'istanza
2. Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai piazzali, per le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06, deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06 per lo **scarico in corpo idrico superficiale** nel pozzetto "*pozzetto d'ispezione acque depurate*", indicato nell'allegato "*Tav unica smaltimento acque* allegata all'istanza
3. Ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il punto di misurazione dello scarico è fissato subito dopo l'uscita dall'impianto di trattamento.
4. Deve essere sempre reso accessibile il pozzetto fiscale *pozzetto d'ispezione acque depurate*
5. Devono essere effettuati, con cadenza almeno annuale, autocontrolli allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai piazzali in relazione ai parametri pH, COD, SST, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, ed Idrocarburi totali.
6. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione.
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 59/2013 almeno ogni quattro anni, l'impresa dovrà inviare una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente.
8. Nell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia dovranno confluire solo le acque dei piazzali interessati alle attività dell'azienda a rischio significativo di dilavamento;
9. Deve essere effettuata la manutenzione ordinaria delle canalizzazioni di raccolta e dell'impianto di depurazione dei reflui, al fine di mantenere sempre la massima efficienza.
10. Devono essere conservati per almeno 5 anni i documenti che attestino la data e il tipo di operazioni effettuate.
11. I rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione dell'impianto di depurazione, straordinaria ed ordinaria, devono essere gestiti in conformità a quanto previsto nella parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
12. Ogni modifica dell'attività o dell'impianto deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente conformemente con quanto disposto all'art. 6 comma 1 del D.P.R.

---

**SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO**

13 marzo 2013, n. 59.

13.

Si chiede al SUAP di inviare l'atto autorizzativo finale a questa struttura per completezza della pratica e per i controlli di competenza.

Distinti saluti.

RIFERIMENTO FASCICOLO: 480.10.40/2023/STFM/840

Il Dirigente  
Responsabile del Servizio Territoriale  
Dott. Massimo Marcheggiani  
*Documento informatico firmato digitalmente*

**SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO**

a SUAP SANT'ELPIDIO A MARE  
PEC: [protocollo@pec.santelpidioamare.it](mailto:protocollo@pec.santelpidioamare.it)

p.c. PROVINCIA DI FERMO  
PEC: [provincia.fm.ambiente@emarche.it](mailto:provincia.fm.ambiente@emarche.it)

Oggetto: **Rif. pratica SUAP Sant'Elpidio a Mare Prot.n. 3530 e n. 5512 rispettivamente del 18/02/2016 e 14/03/2016—Istanza di richiesta di autorizzazione unica ambientale per lo scarico in pubblica fognatura-ditta Romanelli Tommaso srl, stabilimento ubicato in via Piannenza snc nel comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) - – D.P.R. 59/2013**

In riferimento alla nota del SUAP Sant'Elpidio a Mare Prot.n. 3530 e n. 5512 rispettivamente del 18/02/2016 e 14/03/2016, vista la nota Prot. n.1077 del 17/01/2017 della Provincia di Fermo acquisita al prot. ARPAM n. 1458 del 18/01/2017, vista la richiesta della Provincia di Fermo di cui al prot. n. 9220 del 18/03/2016, acquisita al prot. ARPAM n. 17797 del 25/05/2023, ed esamina della documentazione di cui alla e-mail della Provincia di Fermo del 13/07/2023 ed integrazioni da parte della ditta acquisite al Prot. Arpam n. 24826 del 18/07/2023 e successive integrazioni acquisite al Prot. Arpam n.30268 del 08/09/2023 ai fini dell'istanza dell'autorizzazione unica ambientale per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura dello stabilimento ubicato in via Piannenza snc Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) della ditta Romanelli Tommaso srl, fatto salvo quanto già indicato nel contributo inviato con Nota Prot. ARPAM n. 27572 del 08/08/2023, in considerazione alle successive integrazioni acquisite, ulteriormente si fa presente quanto segue:

1. Lo scarico delle acque reflue industriali proveniente dai piazzali deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in rete fognaria nel pozzetto "3-Pozzetto fiscale acqua di prima pioggia", indicato nell'allegato "Tav2-smaltimento delle acque"
2. Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai piazzali, per le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06, deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06 per lo scarico in corpo idrico superficiale nel pozzetto "3-Pozzetto fiscale acqua di prima pioggia", indicato nell'allegato "Tav2-smaltimento delle acque"
3. Dalla visione della planimetria "Tav2-smaltimento delle acque" si evince che le acque di prima pioggia si riuniscono a quelle di seconda pioggia nel pozzetto n. 2 "Pozzetto generale" per poi confluire alla pubblica fognatura.

Le acque meteoriche di seconda pioggia non sono assoggettate al regime normativo delle acque reflue industriali di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n° 145 del 26/01/2010 tuttavia si chiede ai sensi dell'art. 41 comma 5 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n° 145 del 26/01/2010 di recapitare le acque di seconda pioggia in acque superficiali o, se presente, nella rete delle acque bianche.

---

**SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO**

Distinti saluti.

RIFERIMENTO FASCICOLO: 480.10.40/2023/STFM/840

Il Dirigente  
Responsabile del Servizio Territoriale  
Dott. Massimo Marcheggiani  
*Documento informatico firmato digitalmente*

